



# COMUNE DI EMPOLI

## IL SINDACO

ORDINANZA N. 49 DEL 20/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS SARS-COV-2. DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

## IL SINDACO

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto delle disposizioni statali e regionali per il contenimento dell'emergenza sanitaria determinata dal virus SARS-CoV-2 che si sono susseguiti da febbraio ad oggi;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 14 del 26/02/2020 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile per l'emergenza coronavirus sotto la direzione del Servizio Protezione civile;

Considerato che era stata disposta la sospensione di tutte le attività di commercio su area pubblica al fine del contenimento della diffusione del Covid-19, ritenendo prioritario garantire e tutelare la salute pubblica anche di fronte a potenziali pericoli;

Visto il *Regolamento e Piano comunale per il commercio su aree pubbliche* approvato con deliberazione CC n. 88 del 10/10/2016;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2020 e n. 23 del 30/01/2019 relative ai mercati di filiera corta denominati "Mercatale" e "La Spesa in Campagna a Empoli";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13/02/2019 con cui è stato approvato lo schema del disciplinare per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario previste dall'art. 33 del vigente regolamento comunale in materia di commercio su aa.pp.;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 44 del 30/04/2020 "Ripresa attività commerciale dei mercati sul territorio comunale di Empoli dal giorno 04/05/2020 - settore alimentare", con la quale dal

giorno 4 maggio 2020 è stata consentita la ripresa del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del giovedì, nei mercati rionali, nei posteggi fuori mercato e nei mercati di filiera corta, limitatamente alla vendita di generi alimentari da parte di commercianti ed imprenditori agricoli;

Richiamato il provvedimento del referente comunale di Protezione Civile prot. 28202 dell'11/05/2020, con il quale è stata disposta la ripresa delle operazioni di spunta nelle aree mercatali di Empoli a decorrere dal giorno 11/05/2020, limitatamente al settore alimentare;

Visto l'art. 1, comma 14 del D.L. 16/05/2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 125 del 16/05/2020), secondo cui *le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16 ;*

Visto il DPCM 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 126 del 17/05/2020), che prevede la riapertura delle attività commerciali al dettaglio ed in particolare il punto dd) dell'art. 1 che dispone che durante lo svolgimento delle attività commerciali *sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato [...]; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;*

Visto l'allegato 17 del DPCM 17/05/2020 con il quale sono state recepite *le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020*, che dispone il rispetto di quanto previsto dall'allegato 11 dello stesso DPCM (già allegato 5 del DPCM del 26/04/2020);

Considerata la possibilità di riattivare le concessioni e le forme di commercio su area pubblica anche per il settore non alimentare alla luce della citata normativa;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17/05/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2", che dispone di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del DPCM 17/05/2020, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dalla ordinanza in parola;

Visto altresì il punto 15 delle "Disposizioni per attività specifiche" dell'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17/05/2020 che demanda ai Comuni la regolamentazione delle *attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area*

*pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli), prevedendo idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;*

Ritenuto necessario provvedere alla regolamentazione di quanto previsto al punto 15 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17/05/2020, al fine del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e mirate alla ripresa dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche svolte nei mercati coperti, nei posteggi fuori mercato; fiere, nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nei mercati dei produttori agricoli e l'attività su area pubblica in forma itinerante, mediante l'approvazione di idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili atti ad evitare il sovraffollamento delle aree mercatali anche in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani e ambientali, della maggiore o minore frequentazione ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Dato atto del confronto con l'associazione di categoria Confesercenti e con i rappresentanti degli operatori su aree pubbliche nella riunione tenutasi il 19/05/2020, in relazione alla configurazione delle aree mercatali ed in particolare del mercato settimanale del giovedì;

Visto il parere pervenuto in data 20/05/2020 (prot. 30571) da parte della Polizia Municipale, in merito alle modalità organizzative, logistiche e ambientali per la ripresa dell'attività di commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento al mercato del giovedì;

Ritenuto pertanto necessario prevedere:

### **Mercato settimanale giovedì**

La ripresa della vendita di generi non alimentari, oltre che la vendita di generi alimentari, nel mercato settimanale del giovedì, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento comunale che disciplina la materia, nonché delle misure previste dall'allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020* (allegato 17 del DPCM 17/05/2020) e, in ragione della particolare conformazione del territorio, della localizzazione, del numero dei banchi e dell'attrattiva del mercato, delle seguenti ulteriori disposizioni:

- Individuazione n. 7 (sette) varchi per ingresso e uscita dei clienti presidiati da personale volontario della Protezione Civile che, coadiuvata dai commercianti, vigila al fine di evitare la formazione di assembramenti e il rispetto del distanziamento sociale nell'area mercatale;
- Riduzione della profondità dei posteggi di mt. 0,5 che passano dagli attuali mt. 5, previsti dal piano comunale, a mt. 4,5;
- collocazione della clientela in posizione frontale al banco di vendita, con divieto di posizionarsi lateralmente e con divieto di accesso nella zona retrostante al banco. Sono esclusi dal rispetto della presente disposizione i banchi collocati alle estremità della fila, limitatamente al lato libero;
- Posizionamento di fettuccia colorata nei punti di restringimento della corsia per la canalizzazione dei flussi nei due sensi di marcia;
- non effettuazione delle operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- divieto di consumo sul posto di alimenti e bevande;

### **Mercati rionali e posteggi fuori mercato**

- 1) La ripresa della vendita di generi non alimentari, oltre che la vendita di tutti i generi alimentari, effettuata nei mercati rionali e nei posteggi fuori mercato”, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento comunale che disciplina la materia nonché delle misure previste dall’allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020* (allegato 17 del DPCM 17/05/2020);
- 2) Il divieto di consumo sul posto di alimenti e bevande nei mercati rionali;
- 3) La sospensione dell’attività commerciale nei posteggi fuori mercato attivi in concomitanza con manifestazioni ed eventi che in base alla vigente normativa non possono svolgersi;

### **Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1) La ripresa dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni previste dal vigente Regolamento e Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche e delle misure previste dall’allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020* (allegato 17 del DPCM 17/05/2020);
- 2) Che per l’attività in forma itinerante è consentita la sosta di trenta minuti che potrà protrarsi oltre tale limite esclusivamente per terminare il servizio ai clienti e, comunque, fino ad un massimo di un’ora e trenta a decorrere dall’inizio della sosta. Trascorso il periodo di tempo come sopra definito, l’operatore dovrà spostarsi di almeno duecentocinquanta metri;

### **Fiere**

La sospensione dell’attività commerciale in occasione delle fiere attive in concomitanza con manifestazioni ed eventi che in base alla vigente normativa non possono svolgersi;

### **Manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

- 1) La ripresa dello svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nel puntuale rispetto delle tempistiche previste dal regolamento comunale per la presentazione delle istanze e dei disciplinari di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 13/02/2019;
- 2) Che l’organizzatore garantisca il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2, previste dall’allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020* (allegato 17 del DPCM 17/05/2020);
- 3) La descrizione delle misure di cui al punto 2) deve essere esplicitato nella predisposizione del piano di emergenza previsto dalla direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 18/07/2018;

### **Mercati di produttori agricoli (mercati di filiera corta)**

- 1) La ripresa della vendita di generi non alimentari, oltre che la vendita di generi alimentari, effettuata nei mercati dei produttori agricoli su aree pubbliche denominati “Mercatale” e “La Spesa in Campagna a Empoli”, nel rispetto delle disposizioni di cui alle deliberazioni GC n. 6 del 15/01/2020 (Mercatale) e n. 23 del 30/01/2019 (La Spesa in Campagna a Empoli), nonché delle misure previste dall’allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (allegato 17 del DPCM 17/05/2020);
- 2) di confermare che tutte le edizioni del mercato di filiera corta “Mercatale” vengano svolte nel parcheggio lungo via Bisarnella, lato parco Mariambini, con orario limitato alla mattina. Ciascun gazebo previsto in tutti mercati di filiera corta su area pubblica siano occupato da una singola impresa agricola, in modo da assicurare il distanziamento;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

quanto segue:

### **1 - Mercato settimanale giovedì**

La ripresa della vendita di generi non alimentari, oltre che la vendita di generi alimentari, nel mercato settimanale del giovedì, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento comunale che disciplina la materia nonché delle misure previste dall’allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020* (allegato 17 del DPCM 17/05/2020) e, in ragione della particolare conformazione del territorio e della localizzazione, del numero dei banchi e dell’attrattiva del mercato, delle seguenti ulteriori disposizioni:

- Individuazione n. 7 (sette) varchi per ingresso e uscita dei clienti presidiati da personale volontario della Protezione Civile che, coadiuvata dai commercianti, vigila al fine di evitare la formazione di assembramenti e il rispetto del distanziamento sociale nell’area mercatale;
- Riduzione della profondità dei posteggi di mt. 0,5 che passano dagli attuali mt. 5, previsti dal piano comunale, a mt. 4,5;
- Collocazione della clientela in posizione frontale al banco di vendita, con divieto di posizionarsi lateralmente e con divieto di accesso nella zona retrostante al banco. Sono esclusi dal rispetto della presente disposizione i banchi ubicati alle estremità della fila, limitatamente al lato libero;
- Posizionamento di fettuccia colorata nei punti di restringimento della corsia per la canalizzazione dei flussi nei due sensi di marcia;
- non effettuazione delle operazioni di spunta per l’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;
- divieto di consumo sul posto di alimenti e bevande;

### **2- Mercati rionali e posteggi fuori mercato**

- 1) La ripresa della vendita di generi non alimentari, oltre che la vendita di tutti i generi alimentari, effettuata nei mercati rionali e nei posteggi fuori mercato”, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento comunale che disciplina la materia nonché delle misure previste dall’allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020* (allegato 17 del DPCM 17/05/2020);
- 2) Il divieto di consumo sul posto di alimenti e bevande nei mercati rionali;
- 3) La sospensione dell’attività commerciale nei posteggi fuori mercato attivi in concomitanza con manifestazioni ed eventi che in base alla vigente normativa non possono svolgersi;

### **3- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1) La ripresa dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni previste dal vigente Regolamento e Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche e delle misure previste dall’allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020* (allegato 17 del DPCM 17/05/2020);
- 2) Che per l’attività in forma itinerante è consentita la sosta di trenta minuti che potrà protrarsi oltre tale limite esclusivamente per terminare il servizio ai clienti e, comunque, fino ad un massimo di un’ora e trenta a decorrere dall’inizio della sosta. Trascorso il periodo di tempo come sopra definito, l’operatore dovrà spostarsi di almeno duecentocinquanta metri;

### **4 - Fiere**

La sospensione dell’attività commerciale in occasione delle fiere attive in concomitanza con manifestazioni ed eventi che in base alla vigente normativa non possono svolgersi;

### **5 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

- 1) La ripresa dello svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nel puntuale rispetto delle tempistiche previste dal regolamento comunale per la presentazione delle istanze e dei disciplinari di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 13/02/2019;
- 2) Che l’organizzatore garantisca il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2, previste dall’allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020* (allegato 17 del DPCM 17/05/2020);
- 3) Che la descrizione delle misure di cui al punto 2) deve essere esplicitato nella predisposizione del piano di emergenza previsto dalla direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 18/07/2018;

### **6 - Mercati di produttori agricoli (mercati di filiera corta)**

- 1) La ripresa della vendita di generi non alimentari, oltre che la vendita di generi alimentari, effettuata nei mercati dei produttori agricoli su aree pubbliche denominati “Mercatale” e “La Spesa in Campagna a Empoli”, nel rispetto delle disposizioni di cui alle deliberazioni GC n. 6

del 15/01/2020 (Mercatale) e n. 23 del 30/01/2019 (La Spesa in Campagna a Empoli), nonché delle misure previste dall'allegato 11 del DPCM 17/05/2020 e dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (allegato 17 del DPCM 17/05/2020);

2) che tutte le edizioni del mercato di filiera corta "Mercatale" vengano svolte nel parcheggio lungo via Bisarnella, lato parco Mariambini, con orario limitato alla mattina. Ciascun gazebo previsto in tutti mercati di filiera corta su area pubblica siano occupato da una singola impresa agricola, in modo da assicurare il distanziamento;

7 - di incaricare il Settore II (per gli aspetti amministrativi) ed il Comando di Polizia Municipale (per gli aspetti operativi);

8 - che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali e regionali di contenimento dell'emergenza covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa di tali disposizioni e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento;

9 - Cessano di avere efficacia la precedente ordinanza sindacale n. 44 del 30/04/2020, nonché il conseguente provvedimento del Referente della Protezione Civile prot. n. 28202 del 11/05/2020;

DISPONE altresì

- a) di dare mandato al Referente Comunale per la Protezione Civile, nonché Dirigente del Settore II, di valutare, con proprio provvedimento, in merito all'opportunità di introdurre le operazioni di spunta per assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato del giovedì, a decorrere dal giorno 28/05/2020 o da altra data successiva;
- b) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- c) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;
- d) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19 e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7<sup>bis</sup> del D.Lgs n. 267/2000;

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Il Sindaco  
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.